

A.R.I.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

S T A T U T O

della SEZIONE A.R.I. DI BENEVENTO A.P.S.
(Associazione di Promozione Sociale)



A.R.I.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

STATUTO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
della SEZIONE A.R.I. DI BENEVENTO A.P.S.
S.E. (Associazione di Promozione Sociale) S.S.





A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
SEZIONE DI BENEVENTO A.P.S.

STATUTO

PREMESSA

La Sezione A.R.I. di Benevento è stata originariamente istituita il giorno nove del mese di gennaio dell'anno millenovecentonovantanove, in funzione degli articoli 50 e 52 dello Statuto A.R.I., approvato con D.P.R. 24 novembre 1977 nr. 1105 e conformemente a quanto previsto dal regolamento di attuazione dello stesso e del regolamento del Comitato Regionale.- Dopo aver ricevuto il codice fiscale 92035250627, è stato messo a punto il Regolamento di Attuazione dello Statuto che, unitamente al perfezionamento degli altri requisiti, ha consentito di completare le procedure per l'iscrizione all' Albo delle Associazioni di Volontariato, come da decreto regionale n°18 del giorno diciannove del mese di febbraio dell'anno duemilasette.- In seguito è stata apportata un'ulteriore modifica al Regolamento di Attuazione, come richiesto dalla Regione Campania, per mantenere l'inclusione nell'elenco delle Associazioni di Protezione Civile Regionali.-

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, (di seguito anche indicato come "Codice del Terzo settore" o "C.T.S.") e successive modifiche, con particolare riferimento agli artt. 35-36, l'associazione denominata "Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Benevento", di seguito indicata anche come "Associazione".-

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto.- La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Benevento APS" oppure "Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Benevento Associazione di Promozione Sociale" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-

Sin dalla costituzione, l'Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Benevento si vincola all'osservanza delle disposizioni dettate dallo Statuto e dal Regolamento dell'A.R.I. Nazionale e dalle disposizioni del C.R.C Comitato Regionale Campania.-

L'A.R.I. Sezione di Benevento APS si propone sul territorio della provincia di Benevento ispirandosi alle medesime finalità, principi e valori associativi di A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani, a valenza nazionale.-

L'A.R.I. Sezione di Benevento APS ha la propria sede legale ed operativa presso c.da Fontanelle nr.62 – 82100 Benevento.-

Il trasferimento della sede è adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria salvo l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ovvero al Registro Regionale delle APS, al Comitato Regionale Campania, all'A.R.I. Nazionale ed agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri ai quali è iscritta.-

Art. 2 – COMPETENZE

Ai fini dei contatti con le Autorità locali e per le attività varie, la Sezione A.R.I. di Benevento APS costituita nel Capoluogo di Provincia, ha competenza territoriale sia in ambito comunale che provinciale, con esclusione dei

Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.- Tiene i contatti con l'Organo di Governo e l'Ente Provincia.-



Art. 3 – SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- I. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera y, D. Lgs. n. 117/2017) mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:
 - i. *Collaborare con le Autorità di Protezione Civile in caso di emergenza o necessità, mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo, direttamente o con la struttura dedicata e gestita dall'A.R.I. Sezione di Benevento APS;*
 - ii. *Concorrere a sviluppare la cultura della Protezione Civile, nell'ottica della prevenzione e veicolare, soprattutto ai più giovani, messaggi di solidarietà, partecipazione, condivisione, rispetto e sicurezza;*
- II. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. n. 117/2017) mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:
 - i. *Promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio e relative applicazioni verso scuole, istituti, associazioni, con incontri, convegni, attività divulgative anche indirizzate alla comunità;*
 - ii. *organizzare e promuovere convegni, seminari, tavole rotonde, corsi di studio e formazione/informazione, nonché attività editoriali, cartacee od elettroniche, occasionali o periodiche, scientifiche o artistiche finalizzate a promuovere la pratica del volontariato quale strumento per lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, con il fine ultimo di favorire l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;*
 - iii. *diffondere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio e relative applicazioni verso scuole, istituti, associazioni, con incontri, convegni, attività divulgative tra i non soci;*
- III. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera h, D. Lgs. n. 117/2017) mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:
- IV.
 - i. *Promuovere ed organizzare gli studi scientifici in campo radiantistico con esperimenti e prove, riunendo, a tale scopo, i radioamatori e tutti coloro che si interessano alle attività radiantistiche*
 - ii. *collaborare con le università e gli istituti di ricerca pubblici e privati al fine di promuovere il progresso delle tecnologie legate al campo radiantistico-*

Per l'attuazione delle attività sopra elencate, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'apporto dei suoi volontari e, solo, nell'eventualità che specifiche attività non possano essere realizzate senza avvalersi di lavoro dipendente o autonomo, essa potrà riconoscere prestazioni retribuite, anche a carattere continuativo, a risorse umane individuate anche tra i propri associati. In ogni caso l'attività retribuita dovrà sempre assumere un carattere

minoritario e residuale rispetto a quella volontaria e mantenersi nei limiti indicati nel successivo Art. 8 del presente statuto.-

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.-

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.- La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.-

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.-

Art. 4 – CARATTERISTICHE

L'A.R.I. Sezione di Benevento APS è apolitica, apartitica ed aconfessionale e svolge la propria attività senza alcun fine di lucro a favore di soci e di terzi.-

L'Associazione non costituisce un circolo privato e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e, infine, non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.-

In nessun modo i proventi possono essere ripartiti tra i Soci, nemmeno in forma indiretta.-

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.-

Art. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Sezione può essere costituito:

- a) dalla biblioteca;
- b) da quote sociali, donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o terzi (siano quest' ultimi persone fisiche o giuridiche);
- c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
- e) da beni immobili;
- f) da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risultante dal Libro Inventario.-

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.-

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.-

Il patrimonio dell'associazione (comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 CTS, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-



Art. 6 – SOCI

Possono acquisire la qualifica di socio di A.R.I. Sezione di Benevento APS tutti coloro che ne faranno richiesta, interessati al perseguimento degli scopi sociali, secondo le modalità previste.-

I Soci condannati nel primo grado di giudizio per reati dolosi, non possono ricoprire cariche sociali fino alla eventuale sentenza di assoluzione.-

I Soci che hanno procedimenti penali pendenti a qualunque titolo che coinvolgono altri Soci o l'Associazione, sono sospesi da ogni diritto associativo.-

I Soci che abbiano subito condanne definitive per reati dolosi, non potranno continuare a far parte dell'Associazione.-

Art. 7 – REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.-

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.-

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.-

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.-

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.-

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.-

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.-

ART. 8 – LAVORATORI E COLLABORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del C.T.S. solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.-

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.-

Art. 9 – AMMISSIONE E QUOTE

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.-

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.-

L'A.R.I. Sezione di Benevento APS non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.-

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi

alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.- La richiesta di iscrizione dà atto della presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e concede l'autorizzazione al trattamento degli stessi.-

I minori presentano la richiesta di adesione per il tramite dell'esercente la potestà parentale.-



Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.-

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.-

La deliberazione di iscrizione viene anche inoltrata all'A.R.I. Nazionale al fine di assicurare ai soci iscritti i servizi e l'assistenza riservati agli associati al "sodalizio ARI" in tutti i diversi livelli operativi: nazionale, regionale e locale.-

La domanda deve essere accompagnata dal versamento della quota annuale di iscrizione e della eventuale immatricolazione.-

Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro il 31 dicembre.- A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali.-

Il Consiglio Direttivo deve, in caso di rigetto della domanda di ammissione, darne comunicazione al richiedente anche tramite posta elettronica con le relative motivazioni entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto.-

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.-

Art. 10 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci dell'A.R.I. Sezione di Benevento APS, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) a prendere parte alle votazioni nelle Assemblee di A.R.I. Sezione di Benevento APS;
- b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di A.R.I. Sezione di Benevento APS;
- c) a servirsi della biblioteca di A.R.I. Sezione di Benevento APS secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) ad usufruire del servizio QSL nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'A.R.I. nazionale;
- e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radiantistiche e le strumentazioni varie di proprietà di A.R.I. Sezione di Benevento APS secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di A.R.I. Sezione di Benevento APS;
- f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di A.R.I. Sezione di Benevento APS, contro la permanenza nell'Associazione di una persona che si ritenga non abbia i requisiti di moralità necessari o abbia compiuto atti incompatibili con i fini perseguiti dall'Associazione;
- g) ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.-

I Soci dell'A.R.I. Sezione di Benevento APS, sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) ad osservare le disposizioni già previste per la propria appartenenza all'A.R.I. Nazionale.-

Il socio non in regola con il pagamento della quota sociale è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali.-

Art. 11 – RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualità di Socio dell'A.R.I. Sezione di Benevento APS si perde per decesso, recesso o per esclusione:

- a) Per recesso: il Socio può in qualsiasi momento recedere dall'A.R.I. Sezione di Benevento APS. Perché possa avere effetto con l'anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere inviata anche mezzo posta elettronica all'indirizzo mail dell'Associazione indirizzata al Presidente pro tempore dell'A.R.I. Sezione di Benevento APS;



- b) Il Consiglio Direttivo dell'A.R.I. Sezione di Benevento APS può intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei Soci che portino anche alla sospensione ed esclusione per gravi motivi.- L'azione disciplinare verrà comunicata agli Organi A.R.I. interessati per eventuali successivi provvedimenti di propria competenza.-

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.-

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.- In particolare, qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata A/R ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata.- L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.- L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio, deliberando con voto segreto.-

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Il Socio moroso perde la qualità di Socio dopo 2 anni di morosità continuata.- L'estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, a meno che non siano nel frattempo intervenuti motivi tali da impedire all'interessato la permanenza ARI Sezione di Benevento APS.-

ORDINAMENTO

TITOLO I – ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 12 – ORGANI

Sono organi dell'A.R.I. Sezione di Benevento APS:

- a) L'Assemblea dei Soci dell'A.R.I. Sezione di Benevento APS;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Comitato di vigilanza;
- e) l'Organo di controllo, organo facoltativo, ma obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- f) l'Organo di revisione, organo facoltativo, ma obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.-

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.-

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni.- Chi è stato membro di un organo sociale per tre mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.-

I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.-



CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 – COMPOSIZIONE

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Sono composte da tutti i Soci effettivi iscritti all'A.R.I. Sezione di Benevento APS in regola con il pagamento della quota associativa annua.-

Art. 14 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.- Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta.- Ogni Socio non potrà ricevere più di due deleghe.-

L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno normalmente entro il 31 marzo e ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale o almeno un decimo degli iscritti ne ravvedano l'opportunità.-

L'Assemblea indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

1. Approva il bilancio consuntivo e preventivo; agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il 01 Gennaio e terminerà il 31 Dicembre di ogni anno. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione economica e patrimoniale dell'A.R.I. Sezione di Benevento APS;
2. Delibera le modifiche dello Statuto;
3. Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame sia dal Consiglio Direttivo che dal Collegio Sindacale;
5. Elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
6. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
7. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
8. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.-

All'Assemblea ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) Il bilancio di esercizio e la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento dell'A.R.I. Sezione di Benevento APS;
- b) La relazione del Comitato di vigilanza ovvero dell'Organo di Controllo sulla gestione contabile dell'A.R.I. Sezione di Benevento APS;
- c) L'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.-

Le due relazioni ai precedenti punti a) e b) dovranno essere pubblicate sulla bacheca dell'A.R.I. Sezione di Benevento APS almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.-

Nel caso in cui l'Assemblea sia convocata su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo oppure su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta.- Qualora il Presidente non vi provveda, il Comitato di Sorveglianza oppure l'Organo di controllo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.-

L'Assemblea in via straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.-

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-

Presidente o, in assenza di entrambi, da un altro componente del Direttivo indicato dai presenti.-



Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto ai Soci, da recapitarsi tramite servizio postale e/o elettronico, almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorse 24 ore dalla prima, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della Sezione almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea, salvo diversamente disposto (convocazioni straordinarie ad horas).-

E' prevista la possibilità che, in caso di impedimento per causa di forza maggiore e/o in situazioni ritenute eccezionali, la partecipazione avvenga anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, che le assemblee Ordinarie/Straordinarie possano essere convocate con modalità on line, da remoto, e svolte nello stesso modo con utilizzo di strumenti individuali adatti allo scopo utilizzando piattaforme che garantiscano la privacy e purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.-

E' prevista inoltre l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.-

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.-

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.-

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci.-

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.-

L'Assemblea Straordinaria è valida con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.-

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, fusione e scissione.-

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede e inserite nel libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea.-

L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 – POTERI

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.-

È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., comma 4, del presente statuto.-

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.-

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.-

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.-

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.-

È facoltà del Consiglio Direttivo avvalersi di Manager prescelti tra i Soci, a carattere gratuito, per lo svolgimento delle attività sociali.- Il Consiglio curerà che gli stessi attuino i programmi concordati.- In caso di inadempienza provvederà alla loro sostituzione.-



Le attività manageriali sono indicativamente le seguenti:

- 1) attività HF, DX, SWL;
- 2) attività VHF, UHF, Satelliti;
- 3) attività RTTY, Packet, Computer;
- 4) attività QSL e Award;
- 5) assistenza tecnica Soci, TVI, BCI;
- 6) attività di Protezione Civile nell'ambito delle radiocomunicazioni d'emergenza;
- 7) attività sociali (gite, istruzione, pranzi, cacce, antenne ecc.);
- 8) attività formative (Scuola, Codice di comportamento nelle comunicazioni, ecc.).-

Eventuali manifestazioni ricreative come: pranzi sociali, feste, viaggi per visite a mostre, rassegne, raduni, ecc. in nessun caso possono essere finanziate, anche parzialmente, con i fondi sociali.-Gli oneri relativi s'intendono ripartiti equamente fra gli aderenti, mentre è fatto obbligo ai promotori di conseguire la maggior economia possibile.-

Eccezione a questo punto può avvenire per decisione unanime del Consiglio Direttivo che potrà deliberare nei seguenti casi:

- 1) Onoranze di rappresentanza ai Soci defunti;
- 2) Istituzione, acquisito il parere dell'A.R.I. di "Contest" e relative premiazioni, ivi compresi diplomi speciali o simili, tenendo conto tuttavia delle quote risarcibili dagli interessati a titolo di "rimborso spese";
- 3) spese di rappresentanza presso determinati convegni di categoria.-

È facoltà del Consiglio Direttivo istituire "speciali commissioni" a tempo determinato o per tutta la durata di gestione, per compiti ritenuti indispensabili, ovvero atti a migliorare sotto qualsivoglia aspetto la promozione di particolari attività della Sezione.-

Art. 16 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci tra i Soci medesimi in numero di 5, 7, 9, o 11 membri a seconda delle decisioni dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo, a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Segretario – Tesoriere.-

Il Consiglio Direttivo inoltre, nomina fra i suoi componenti il rappresentante di A.R.I. Sezione di Benevento APS che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale.-

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti nelle cariche a,b,c, fino e non oltre a tre mandati consecutivi.-

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.-

Il nuovo Segretario di A.R.I. Sezione di Benevento APS, entro il termine massimo di 15 giorni dal rinnovo delle cariche sociali, ne dà comunicazione scritta alla sede dell'ARI nazionale ed al Comitato Regionale e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.-



Art. 17 – ELEZIONI

L'elezione avviene per referendum tramite l'invio di scheda, via posta ordinaria o elettronica, ai Soci aventi diritto, su liste formate in base alle candidature presentate dai Soci, ovvero per libera scelta tra i Soci aventi diritto.-

L'elenco dei Soci che godono dei diritti Sociali deve essere messo a disposizione per eventuali consultazioni.-

Le elezioni saranno indette a cura del Comitato di vigilanza ovvero dell'Organo di Controllo, questi invierà comunicazione per le eventuali candidature e il termine di invio delle stesse.-

Le eventuali candidature dovranno essere presentate, per iscritto, dai Soci aventi diritto.-

I candidati possono presentare la propria candidatura su lista accompagnandola con una bozza programmatica di gestione.-

Dopo la ricezione delle candidature il Comitato di vigilanza ovvero dell'Organo di Controllo provvederà ad inviare le schede con i nomi prestampati dei candidati e i termini di riconsegna.-

La chiusura delle votazioni e l'inizio delle operazioni di spoglio sono indicate dal Comitato di vigilanza ovvero dell'Organo di Controllo nella scheda di votazione inviata ai Soci.-

La scheda dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora in cui avverrà lo spoglio.-

Il giorno di chiusura delle votazioni per referendum dovrà essere fissato non prima del 25° giorno dalla data di spedizione dell'ultima scheda.-

Entro il termine così fissato i Soci faranno pervenire ai recapiti stabiliti dal Comitato di vigilanza ovvero dell'Organo di Controllo la scheda con il loro voto, la scheda di votazione può essere depositata anche nell'urna sigillata presente in Sede nei tempi e modi stabiliti dal Collegio Sindacale stesso.-

Art. 18 – CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.- La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante inoltro via posta elettronica (e-mail).-

Lo stesso avviso deve essere inviato al Comitato di vigilanza ovvero dell'Organo di Controllo che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.- In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare ad horas, per le vie brevi, i Consiglieri ed i componenti del Comitato di Vigilanza ovvero dell'Organo di controllo.-

Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola e di voto.-

Art. 19 – VALIDITÀ DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.- Eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'adunanza sarà presieduta dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1).-

Art. 20 – ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, o di vacanza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti.- Nel caso che due o più Soci abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, ha la priorità il Socio effettivo più anziano di età anagrafica.- La sostituzione può avvenire fino a un massimo del 40% del numero dei Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.-



CAPO III – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE DEI CONTI – COMITATO DI VIGILANZA

ART. 21 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del C.T.S.-
I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.- Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.-

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.- Esso, se costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'Art. 31, comma 1, C.T.S., la revisione legale dei conti.- L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.- Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.-

L'Organo di controllo, ove nominato, sovrintende al procedimento elettorale secondo quanto stabilito all'art. 17.-

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.-

In quanto compatibili, per l'elezione dell'organo di controllo si applicano le norme dell'art. 17 del presente Statuto; le competenze ivi riservate allo stesso organo di controllo sono esercitate dal consiglio direttivo.-

ART. 22 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-

ART. 23 – COMITATO DI VIGILANZA

Nel caso in cui non siano superate le soglie di cui all'Articolo 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., in alternativa al Collegio dei Sindaci, l'Assemblea dei Soci, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, può deliberare la costituzione di un Comitato di Vigilanza.-

Il Comitato di Vigilanza si compone di tre o cinque componenti effettivi, individuati tra i soci.- Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.-

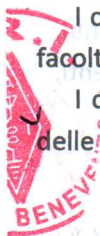
Il Comitato di Vigilanza ha il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio, di riferire all'Assemblea in sede di approvazione.-

Il Comitato di vigilanza, ove nominato, sovrintende al procedimento elettorale secondo quanto stabilito all'art. 17.-

Il Comitato di Vigilanza dura in carica tre anni e i membri sono liberamente rieleggibili.- L'incarico di componente del Comitato di Vigilanza è incompatibile con quello di Consigliere.-

I componenti del Comitato di Vigilanza partecipano di diritto all'Assemblea dei soci e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.-

I componenti del Comitato di Vigilanza prestano la propria opera a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.-



Per quanto non esplicitamente disposto nel presente articolo, si applica la disciplina prevista per il Collegio dei Sindaci in quanto compatibile.-

In quanto compatibili, per l'elezione del Comitato di Vigilanza si applicano le norme dell'art. 17 del presente Statuto; le competenze ivi riservate allo stesso Comitato di vigilanza sono esercitate dal consiglio direttivo.-

CAPO IV – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI – BILANCIO E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 24 – LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di vigilanza, ove costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-

L'Associazione dovrà tenere i libri e le scritture contabili previste e/o necessarie ai sensi del presente Statuto e degli Articoli 6, 7, 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. -

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.-

Copia dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea devono essere affisse alla bacheca della Sede e/o pubblicati sul sito Web.-

ART. 25 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.-

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.-

Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa.-

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.-

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.-

L'Associazione deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui si riferisce.-

ART. 26 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.-

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.-

Art. 27 – LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

L'A.R.I. Sezione di Benevento APS può dotarsi di altri libri sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della propria attività con le modalità comuni ai libri obbligatori, già evidenziati agli Art. 20 e 21.-

Art. 28 – GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esercizio di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.-

L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.-

TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 29 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.-

Il Presidente è il rappresentante legale "pro tempore" e rappresenta la Sezione di fronte a terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Dipartimento per le Comunicazioni e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.-

Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.-

Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dal Consiglio Direttivo di A.R.I. Sezione di Benevento APS come da Art. 15 del presente Statuto.-

Art. 30 – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario è responsabile dell'amministrazione contabile dell'A.R.I. Sezione di Benevento APS, provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente, che previa delega, autorizza il Segretario alle operazioni stesse.-

Per le operazioni di straordinaria amministrazione, è prevista la firma del solo Presidente pro tempore o congiunta con il Segretario. Provvede a mettere in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo o di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci.-

Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale salvo le particolarità già citate.-

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, all'ARI Comitato Regionale Campania oppure ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.-

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.-

In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo tra i Soci.-



ART-32 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.-

Art. 33 – REGISTRAZIONE ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore.-

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.-

Letto, firmato e sottoscritto.-

Firma dei costituenti:

Pietro De Napoli 1Z8RTL
Benedetto Giuffrè 1Z8TFV
Roberto Ruffini 1K8HVR
Ugo Ep 1Z8LCT
Paolo De Stefano 1Z8XLU
Donato Scialoja 1Z8SGF
Michele Juremi 1Z8XND
Giuseppe M. M. S. 1Z8XQY

Il Presidente
1Z8RTL Pietro De Napoli



Il Segretario
1Z8XQY Filomeno Mastrobionni





Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

seguita registrazione il **12 APR 2021**

672 Mod. **3** Vol.

nti € **200,00** *diversi, n*

olare secca Art. 3 D.Lgs 14/3/2011 :



[Handwritten signature]
DIREZIONE

122
[Illegible handwritten text]